REPUBBLICA ITALIANA **Sent n. 98/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 25910 del registro di segreteria, promosso da:

– M. L. O. (c.f. Omissis), nato ad Omissis, e ivi residente, in Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Pettinau (pec: elena.avvpettinau@legalmail.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Piazza Gramsci, 18, come da procura agli atti;

contro

– INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) Direzione provinciale di Sassari, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura

interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621).

per la declaratoria di riconoscimento del proprio diritto al percepimento della pensione privilegiata ordinaria.

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 25910 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 15 aprile 2025 l'avv. Elena Pettinau per il ricorrente e l'avv. Marina Olla per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, ex dipendente del 152° Reggimento Fanteria "Sassari", collocato a riposo a decorrere dal 13 dicembre 2019 (decorrenza economica della pensione dal 13 marzo 2020, ossia dopo tre mesi di percezione di tre mensilità di assegni pari a quelli di attività) titolare di pensione in regime di cumulo IOCUM 7300 06800583, ha chiesto il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità ordinaria in gestione pubblica (e non in CUMULO) e conseguentemente il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, essendo lo stesso stato congedato per inidoneità dipendente da causa di servizio, con decorrenza 12.12.2019, come da verbale CMO n.

CA119000727 in pari data, per patologie varie, tutte riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

A fondamento della domanda ha esposto quanto di seguito.

In data 29.01.2018, il ricorrente ha presentato all'INPS domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2, l. n. 29/79, ai fini pensionistici, del servizio prestato presso altro datore di lavoro, pari a mesi 7 e giorni 4 e in data 18.06.2019, l'Ente ha pertanto provveduto alla trasmissione del calcolo degli oneri che il dipendente avrebbe dovuto versare. Tuttavia, a seguito di espressa rinuncia da parte dell'interessato, l'iter procedura non si è perfezionato.

Successivamente, in data 16.07.2019, ha inoltrato, per il tramite dell'Istituto di patronato, la domanda di pensione di anzianità anticipata, successivamente revocata, essendo nel frattempo intervenuto il giudizio di non idoneità permanente al servizio.

È seguita, in data 13.12.2019, sempre per il tramite del medesimo Patronato, la presentazione di una nuova istanza di pensione ordinaria di inabilità, che è stata conferita - con decorrenza 13 marzo 2020 – in regime di cumulo, ovvero unitamente al maturato per il servizio svolto presso altro datore di lavoro, ai sensi della l. 228 del 2012.

Divenuto titolare del predetto trattamento pensionistico, categoria IOCUM l'interessato ha rivolto all'INPS domanda per ottenere la pensione privilegiata, sulla base dell'accertata inidoneità per causa di servizio, alla quale l'Istituto ha opposto in via amministrativa formale diniego, adducendo che il singolo pro-rata dell'importo complessivo della prestazione liquidata in cumulo non avrebbe potuto essere commutato in altra tipologia.

Il ricorrente ha pertanto promosso la presente azione, escludendo di aver mai chiesto l'applicazione della l. 228 del 2012, sottolineando altresì che l'Ente non ha specificato in base a quale disposizione di legge il riconoscimento del diritto al privilegio sarebbe incompatibile con quello in cumulo.

Ha quindi concluso insistendo per la rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario e non in cumulo (IOCUM) e conseguentemente per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria vita Tab A cat 8 per le patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio di cui al parere del CVCS del 5/11/2008 n. 3051.

1.1. In data 11.09.2023, si è costituito l'INPS, confermando la posizione espressa in via amministrativa e rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, l'istanza presentata dal ricorrente era rivolta a ottenere il trattamento in cumulo, osservando, in via preliminare, come il ricorrente avesse rinunciato espressamente alla ricongiunzione art.2 Legge n.29/79 che, laddove perfezionata, avrebbe consentito allo stesso di accentrare tutta la contribuzione versata in unico Fondo per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico di Gestione Pubblica.

Nel merito, l'Istituto previdenziale, dopo aver ricostruito la legislazione che ha introdotto il nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ha evidenziato che l'esercizio,

da parte dell'interessato, della facoltà di avvalersi di detto cumulo è consentito solo qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e che, di conseguenza, poiché il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012 e s.m.i ha come finalità il conferimento di un unico trattamento di quiescenza, non è possibile variare il pro-rata una volta ottenuta la prestazione unitaria.

L'INPS ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

1.2. Nel corso dell'udienza di discussione, fissata per il 22 settembre 2023, le parti hanno convenuto sull'esigenza di approfondimenti istruttori inerenti ad alcuni aspetti di fatto sull'effettivo oggetto della domanda di pensione, nonché sull'incidenza del periodo in cumulo, pari a sette mesi e quattro giorni, sul diritto al trattamento previdenziale e sulla relativa misura.

In conseguenza, con Ordinanza n. 107/2023 del 22 settembre 2023 il Giudice Unico ha disposto accertamenti istruttori ed acquisizioni documentali ordinando all'INPS, Direzione provinciale di Sassari, di trasmettere il fascicolo amministrativo del ricorrente, nonché ogni documento idoneo a chiarire sia i criteri adottati dall'Istituto per la qualificazione della richiesta di pensione, come tendente a ottenere un trattamento in cumulo, sia l'incidenza del periodo conteggiato in cumulo sul diritto e sulla misura della pensione attribuita, oltre alla illustrazione della procedura seguita per la trattazione della specifica istanza con allegazione di eventuali circolari o atti normativi posti a sostegno della linea interpretativa applicata nella fattispecie in ricorso.

Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata l'udienza del 4 aprile 2024, in seguito differita all'11 aprile 2024 e quindi al 9 ottobre 2024.

All'udienza del 9 ottobre 2024, a causa del deposito tardivo da parte della sede provinciale INPS di Sassari della documentazione richiesta con l'ordinanza n. 107/2023 che aveva reso necessaria la concessione di un nuovo termine a Parte ricorrente per la valutazione dei contenuti dell'adempimento istruttorio, la discussione della causa veniva rinviata all'udienza del 27 febbraio 2025 e, in seguito annullata per intervenuta riassegnazione del giudizio a questo Giudice monocratico stante la promozione a superiore incarico dell'originario GUP.

Con proprio decreto del 15 novembre 2024, questo Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione della causa.

1.3. All'odierna udienza, esaurita la discussione orale in cui le Parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. Il ricorso, per le motivazioni di cui appresso, si appalesa giuridicamente infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.

Oggetto di causa è la richiesta, formulata dal ricorrente, collocato a riposo a decorrere dal 13 dicembre 2019, titolare di pensione in regime di cumulo (IOCUM), di rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico di inabilità ordinario in gestione pubblica, non in CUMULO, e

conseguentemente il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria vita Tab A, cat. 8, per le patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Sostiene il ricorrente di aver avuto la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo in modo del tutto inspiegabile, non avendo lo stesso richiesto detta modalità di liquidazione poichè, al contrario, egli aveva presentato domanda di inabilità in seguito al collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio militare incondizionato. Sostiene, altresì, di aver avuto conoscenza delle preclusioni che il regime in cumulo pone alla liquidazione della pensione di privilegio solo a seguito della reiezione della domanda dallo stesso presentata a tal fine.

Di diverso avviso l'Istituto Previdenziale che ha confermato che l'interessato ha trasmesso per via telematica domanda di pensione ordinaria di inabilità in CUMULO (Prot. INPS 7300.13/12/2019.0284728), contrariamente a quanto asserito nel ricorso, e che l'istanza di pensione così formulata è stata accolta in data 10.04.2020 con liquidazione della IOCUM n.06800583.

Nel merito, ha insistito per l'infondatezza del ricorso poiché in base alla normativa vigente e alle disposizioni previste circolari Inps n.120 del 06.08.2013 e n.140 del 03.10.2013 e messaggio Inps n.006528 del 08/08/2014, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle forme assicurative individuate dall'art. 1, co. 240, L. n. 228/2012, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi

assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Ciò in quanto il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012 e s.m.i ha come finalità il conferimento di un unico trattamento di quiescenza e non consente che ogni singolo pro-rata sia commutato in altra prestazione pensionistica, come ad esempio nel caso in esame, in pensione di privilegio riconoscibile ai sensi del DPR n.1092/73. Pertanto, in conformità alle linee di indirizzo dell'Istituto, una volta liquidata la pensione in cumulo non è più possibile accedere ad un trattamento pensionistico di privilegio.

2.1. Osserva questo Giudice che l'istituto del cumulo contributivo gratuito è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, tra le altre, è intervenuta in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, di conseguire un'unica pensione [art. 1, comma 239, come modificato dall'art. 1, comma 195, lett. a) della legge n. 232 del 2016], con un trattamento *pro quota* in rapporto ai diversi periodi di iscrizione nelle differenti gestioni previdenziali, dove il cumulo di tutte le gestioni vale sia ai fini del diritto a pensione che ai fini dell'individuazione

del sistema di calcolo della trattamento spettante ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, commi 6, 12 e 13, L. n. 335/1995 e dell'art. 24, co. 2, L. 214/2011 (retributivo, misto, contributivo). Il cumulo deve riguardare tutti, e per intero, i periodi assicurativi. Non è possibile il cumulo parziale, diretto cioè a valorizzare solo la contribuzione di alcune delle gestioni sopra indicate o parte di esse.

Sulla base della richiamata disposizione normativa, quindi, i lavoratori titolari di una situazione di frammentazione previdenziale insistente su diverse gestioni presso le quali non siano già titolari di trattamento pensionistico, hanno facoltà, in via alternativa alla ricongiunzione ed alla totalizzazione, di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Detta facoltà può essere esercitata a condizione che gli interessati "*non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni*" ed è concessa anche per la liquidazione dei trattamenti per inabilità.

La disposizione normativa prevede, altresì, che "*per i soggetti iscritti a due o più forme assicurative individuate dall'art. 1, co. 240, L. n. 228/2012 con domanda di pensione di inabilità presentata dal 1° gennaio 2013, la liquidazione della pensione di inabilità deve essere effettuata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni*" (art. 1, comma 240) e, pertanto, nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, la richiamata disposizione dell'art. 1, co. 240 della L. n. 228/2012, opererebbe d'ufficio.

La norma, infatti, ha disciplinato espressamente il cumulo dei periodi assicurativi in caso di pensione di inabilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa con la finalità di valorizzare tutta la contribuzione a favore dell'interessato, presente nelle diverse gestioni, ai fini di un unico trattamento di inabilità. Pertanto, nel caso di pensione di inabilità, ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di non coincidenza dei periodi assicurati, il cumulo è obbligatorio, per cui il trattamento pensionistico deve tenere conto di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni di iscrizione dell'istante.

Ai fini delle modalità di calcolo del trattamento pensionistico in cumulo viene in rilievo il comma 245 della L. 228/2012 secondo cui "*Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento*". In tal modo ogni gestione previdenziale coinvolta nel regime di cumulo è tenuta a liquidare una provvidenza parziale secondo le specifiche regole vigenti in ciascun regime d'afferenza.

Ne consegue che, avendo il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012 e s.m.i come finalità il conferimento di un unico trattamento di quiescenza, non sarebbe coerente con tale finalità la commutazione di ogni singolo pro-rata in altra prestazione pensionistica, come ad esempio nel caso in esame, in pensione di privilegio riconoscibile ai sensi del DPR n.1092/73.

2.2. Per quanto concerne la posizione del ricorrente si osserva che risulta in atti che lo stesso per il tramite del Patronato ITAL UIL, in data 16.07.2019 ha

presentato domanda di pensione di anzianità/anticipata alla gestione pubblica, poi revocata il 13.12.2019 con istanza telematica Prot. INPS.2300.13/12/2019.0259344.

Nella stessa data del 13 dicembre, sempre per il tramite del Patronato ITAL, a seguito della rinuncia espressa del provvedimento di ricongiunzione ex art. 2 Legge n.29/79 l'interessato ha trasmesso per via telematica domanda di pensione ordinaria di inabilità in CUMULO (Prot. INPS 7300.13/12/2019.0284728), accolta in data 10.04.2020 con liquidazione della IOCUM n.06800583.

Emerge, altresì, che la domanda di pensione ordinaria di inabilità presentata dal ricorrente il 13 dicembre 2019 reca espressamente la dicitura "*Gestione: Cumulo*" così come nella nota del 10 aprile 2020 l'INPS nel comunicare l'accoglimento della domanda precisa che "*le è stata liquidata la pensione di inabilità categoria IOCUM n° 06800583 con decorrenza 13 marzo 2020*". Allo stesso modo, nella comunicazione del 31 ottobre 2023 di riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° marzo 2020, con conguaglio a favore del ricorrente per euro 7.378,23 ben si precisa che il trattamento pensionistico in godimento è la "*pensione di inabilità n.171-730006800583 Cat. IOCUM*". Pertanto, anche a voler prendere in debita considerazione l'effettiva esistenza di un errore, incolpevole, nella presentazione della originaria domanda non è plausibile il comportamento silente del ricorrente a fronte delle comunicazioni successive in cui è sempre stata riportata la qualificazione in "*regime di cumulo*" della pensione attribuita.

Risulta *per tabulas*, quindi, che l'operato dell'INPS è stato comunque corretto avendo, in specie, l'Istituto liquidato la pensione di inabilità in cumulo (cat. IOCUM) su istanza del ricorrente, sebbene da questi ritenuta non rispondente alla sua volontà.

2.3. In conclusione, sulla base delle riportate considerazioni il ricorso va rigettato.

2.4. Quanto al regime delle spese, stante la peculiarità della fattispecie, la complessità dello svolgersi degli eventi e tenuto conto del ritardo e delle modalità (non perfettamente conformi alle richieste) con il quale l'Istituto previdenziale ha ottemperato all'accertamento istruttorio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso in epigrafe indicato;
- compensa le spese.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 15 aprile 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 26/05/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus